

DOCUMENTO PRELIMINARE DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Titolo: Norme per la promozione dello sviluppo autosostenibile in Toscana.

1. Materia e oggetto della proposta

La presente proposta di legge regionale ha per oggetto la promozione dello sviluppo autosostenibile in Toscana attraverso interventi pubblici miranti a facilitare il maggiore radicamento possibile, e la diffusione nel tessuto sociale ed economico regionale, di quelle "buone pratiche", comportamenti, e modalità economiche e di consumo, suscettibili di migliorare le complessive condizioni di vita delle popolazioni. Si parla infatti di consumo "autosostenibile" con riferimento ad una pluralità di componenti, che spaziano dal cosiddetto *kilometri 0* al concetto di *filiere corta*, come pure a quello, in un certo senso contrapposto ai primi (almeno apparentemente), di commercio *equo e solidale*.

Ci si affaccia, in sostanza, a quel *continente* scarsamente esplorato in cui si fa strada e si afferma il valore di un commercio (e consumo) "etico". Esso riguarda pertanto, da un lato (e prioritariamente) l'instaurazione di un rapporto innovativo e proficuo fra produttori e consumatori che vivono ed operano in Toscana, rapporto che ne costituisce la cifra essenziale. D'altra parte, la locuzione "sviluppo autosostenibile" rimanda ad uno sviluppo che si basi sulla formazione di economie reali costruite da reti di attori locali, democratiche e solidali, che mettano al centro dei propri scambi la persona umana e le relazioni tra persone, in un'ottica di rispetto dell'ambiente e di utilizzo equo e sostenibile delle risorse umane e materiali.

In pratica, tale definizione sintetizza in una endiadi l'insieme dei significati che ruotano attorno al variegato *filone* economico, produttivo, e di consumi, che mette capo a categorie alternative a quelle dominanti nei paesi a "capitalismo avanzato", e tuttavia (o forse proprio per questo) suscettibili, ove adeguatamente sostenute e incentivate dai poteri pubblici, di fornire una spinta e un valido contributo al superamento della devastante crisi economico-finanziaria, e sociale, che tali paesi attraversano.

2. Obiettivi che si intendono perseguire con la proposta e necessità del ricorso allo strumento legislativo

Obiettivo prioritario della legge, pertanto, sarà - come si evince dal punto 1 - quello di promuovere e diffondere lo sviluppo autosostenibile, allo scopo di favorire e facilitare la nascita e la crescita di reti e distretti di economia solidale, in grado di trasformare pratiche collettive e individuali in opportunità di sviluppo per la Regione Toscana, secondo modalità flessibili e adattabili ai bisogni reali del territorio espressi dalla cittadinanza.

La Rete di Economia Solidale, infatti, altro non è che l'insieme di relazioni di economia e collaborazioni solidali che esistono in un dato ambito territoriale o tematico: persone, associazioni, imprese - con particolare attenzione alle PMI - produttori agricoli e artigiani uniti da principi e comportamenti condivisi e convergenti, per il ben vivere della comunità. (*L'approccio del "ben vivere", che è oggi tra i principi fondanti delle Costituzioni della Bolivia e dell'Ecuador - "buen vivir", o "sumak kawsay" in Quechua - promuove la vita ed il bilanciamento fra esseri umani ed altri esseri viventi, ossia una vita in armonia con la natura di cui la comunità è parte*).

In tale ottica, pertanto, autonomo risalto assume altresì lo specifico filone del *commercio* cosiddetto *equo e solidale*. La stessa ottica in cui si situa il *Distretto di Economia Solidale*, laboratorio di progetti, azioni e scambi, che si configura come circuito economico a base locale, con lo scopo di *ri-creare* filiere di produzione, distribuzione, consumo e riutilizzo di beni e servizi, atto a valorizzare eminentemente le risorse territoriali, secondo criteri di equità sociale e sostenibilità, lavoro dignitoso e benessere per tutti.

_ L'intera materia sopra delineata attende, ad oggi, una disciplina (che sia) organica ed esaustiva, tale non potendosi configurare lo stesso "Codice del consumo" statale (d.lgs 206/2005).

Al riguardo, si vuole sottolineare come, con il documento qui in oggetto, la Regione si ponga in assoluta continuità con la normativa statale, alla quale, nell'ambito e nei limiti della propria competenza legislativa, intende dare svolgimento ed attuazione.

L'iniziativa della Regione, è infatti tesa ad inquadrare in modo organico la realtà esistente e le nuove pratiche in via di sperimentazione, senza snaturarne né forzarne l'evoluzione, ma piuttosto incoraggiando processi produttivi e sperimentazioni che indubbiamente tendono, da un lato, all'incremento qualitativo dei prodotti, e, dall'altro ed al contempo, alla sicurezza ed alla tutela dei consumatori.

In buona sostanza, la Regione intende contribuire a dare risposte il più possibile adeguate a quei problemi (e collegate carenze), di carattere eminentemente logistico e informativo, lamentati sia dagli operatori economici che dai cittadini consumatori. Problemi e carenze che, a dispetto del "codice" statale, e delle altre normative vigenti in materia, continuano a rappresentare un grave ostacolo alla diffusione delle pratiche di sviluppo autosostenibile.

Stante tutto quanto sopra l'intervento legislativo regionale riguarderà:

1. la risoluzione dei problemi logistici incontrati dai soggetti interessati allo sviluppo autosostenibile;
2. la creazione di un sistema di comunicazione che funga da raccordo efficace tra le varie componenti del tessuto sociale e produttivo che interagiscono al suo interno, dai produttori ai consumatori, a tutti i livelli di scambio.

Al centro di tale sistema, sarà posto e disciplinato l'ingranaggio principale, il motore stesso del sistema, e al contempo il *core business* della legge regionale emananda: l'informazione alla cittadinanza, e l'autoformazione dei soggetti interessati.

3. la promozione e la diffusione di forme e strumenti di *garanzia partecipata*, che prendano corpo proprio all'interno del sistema di cui al punto 2, e da cui risulti garantita, tra altro, la valorizzazione più ampia degli scambi diretti fra produttori e consumatori;
4. la partecipazione dei soggetti dello sviluppo autosostenibile alle scelte politiche regionali riguardanti la materia *de qua*, sia attraverso gli strumenti di democrazia indiretta che di quella diretta.

2.1 Problemi logistici

Lo scambio dei prodotti può avvenire:

- a) nei locali commerciali dell'azienda o nei mercati;
- b) su aree o locali di stoccaggio provvisorio (per gli acquisti collettivi dei gruppi di acquisto).

1) I mercati contadini sono già disciplinati da apposita norma del *codice del commercio* regionale, che prevede la riserva di posteggi nei mercati comunali (art. 38 l.r. 28/2005). Inoltre la delibera di giunta regionale 335 del 2007 approva il *Progetto regionale filiera corta - Rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani*.

2) I problemi relativi allo scambio di merce fra produttori e gruppi di acquisto riguardano la disponibilità dei locali per lo stoccaggio provvisorio dei prodotti e la loro idoneità igienico sanitaria. Questi aspetti finora non sono stati mai disciplinati. A questo riguardo, è opportuno tenere presente che, anche se l'acquisto collettivo non prevede ricarico e quindi non è soggetto alle disposizioni fiscali in materia di commercio, esiste un problema di conservazione temporanea del prodotto che può durare da alcune ore a qualche giorno. E'

interesse pubblico che lo stoccaggio avvenga in locali idonei igienicamente e, laddove necessario, venga garantita la catena del freddo (prodotti alimentari deperibili). Si prevede pertanto di introdurre nella legge regionale un sistema di incentivi per allestire locali idonei allo stoccaggio provvisorio. Al contempo, si prevede di agevolare la consegna di prodotti su aree pubbliche messe a disposizione dagli enti locali.

2.2. Sistema di comunicazione e forme di garanzia dei consumatori.

Come si è già messo in rilievo, la creazione di un sistema di comunicazione fra i soggetti dello *sviluppo autosostenibile*, e tra essi e le istituzioni pubbliche competenti, è, come già prima evidenziato, un fattore decisivo e nevralgico, vero banco di prova del successo di qualsivoglia intervento pubblico regolatore. In questa direzione, è intuitivo come Internet offra opportunità un tempo inimmaginabili, consentendo in primo luogo la creazione e l'implementazione di un sistema di comunicazione efficace e trasparente, nell'ambito del quale la Regione Toscana può assumere il ruolo di soggetto trainante dello sviluppo, anche attraverso la predisposizione e l'offerta degli applicativi di gestione.

Nei rapporti diretti fra produttore e consumatore, la qualità viene attestata dalle certificazioni di prodotto o di sistema di gestione. Esse tuttavia non tengono in considerazione aspetti in qualche caso fondamentali, come avviene, ad esempio, per la qualità merceologica dei prodotti agricoli, che, nella vendita diretta, è sottoposta alla valutazione dell'acquirente.

I piccoli produttori, poi, pur attenendosi ai disciplinari di produzione (certificazione di prodotto), sono spesso privi del marchio, per evitare di far gravare sul prodotto i costi di certificazione.

Da più parti si sostiene, infine, che le certificazioni esistenti non consentano una adeguata valorizzazione dei *prodotti di eccellenza*, operando in realtà un appiattimento della qualità sui requisiti minimi necessari ad ottenere l'idoneità all'acquisizione del "marchio".

Su questi presupposti, è nato il concetto di garanzia partecipata, per tale intendendosi quelle forme di controllo reciproco fra produttori di una certa zona, realizzato in collaborazione con i consumatori.

La garanzia partecipata, in via di sperimentazione anche in Toscana da parte di alcune organizzazioni, viene utilizzata in agricoltura, dove è basata su disciplinari di produzione biologica.

Tuttavia, è bene evidenziare come anche tali ultime forme di garanzia, ad oggi, mal si confacciano alla valorizzazione di prodotti alimentari trasformati, nei quali i vari ingredienti del prodotto finale hanno origine e modalità di produzione diverse.

La stessa considerazione vale con riferimento altresì ai prodotti artigianali non alimentari, per i quali deve, ancor oggi, essere "studiata" una modalità di applicazione efficace.

2.3 Informazione e diffusione di forme e strumenti di garanzia partecipata.

A testimonianza della centralità di quel sistema di comunicazione sopra definito come il *core business* della emananda legge regionale, occorre tenere presente che i disciplinari esistenti richiedono la conoscenza delle normative che ne costituiscono la fonte, e delle relative modalità di gestione, pena la sostanziale disapplicazione di essi. Solo da una tale consapevolezza e conoscenza sarà possibile, senza interferenze indebite sull'entità e sulla natura degli obblighi e dei diritti già posti in capo a tutti i soggetti del sistema dall'ordinamento vigente, consentire agli uni e agli altri di dispiegare tutta la loro potenzialità espansiva. E questo vale sia per i produttori che per i consumatori.

Lo stesso concetto di *garanzia partecipata* rimanda, di per sé, alla creazione di un rapporto di fiducia tra produttori e consumatori, basato sulla trasparenza e sulla corresponsabilità nella gestione dei processi produttivi. Il produttore infatti si impegna ad aprire le porte dell'azienda, ed a comunicare in modo diretto, semplice e trasparente le modalità di produzione al consumatore, che è chiamato, a propria volta, a valutare e ad esprimersi sia sul prodotto finale che sul processo produttivo adottato. Ciò contribuisce a fornire risposte concrete ed effettive alle esigenze conoscitive del cittadino sull'origine dei componenti del prodotto, e sulle *operazioni* realmente adottate nelle fasi di produzione.

D'altra parte, occorre altresì che il sistema consenta di *premiare* i prodotti di eccellenza, nonché l'accesso ad essi ed i relativi consumi.

In conclusione, la disciplina che si propone intende delineare, mutuando dalle esperienze in atto, e tenendo conto delle problematiche esistenti, forme e strumenti di comunicazione, da parte dei produttori, che:

- a) diano evidenza in tutta trasparenza alla reale qualità del prodotto;
- b) siano flessibili, e quindi applicabili alla totalità dei prodotti (anche artigianali);
- c) siano, soprattutto, *economiche* e di facile comprensione per il consumatore.

2.4. Partecipazione e autoformazione.

Anche nella materia di cui si parla, le problematiche della partecipazione, e le forme di essa ipotizzabili e incentivabili, rappresentano, in un certo senso, il *sale* delle politiche e dell'intervento regionali, sia con riferimento alla partecipazione diretta dei cittadini che a quella indiretta.

Pertanto, e specificamente, il legislatore regionale potrà valutare gli eventuali raccordi da operarsi con la recentissima L.R. 2 agosto 2013, n.46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali) al fine precipuo di instaurare, e rendere sistematici e proficui il confronto ed il dialogo tra i soggetti pubblici e privati interessati.

Ma l'impronta innovativa per eccellenza, che si intende imprimere alla futura PDL, farà leva su un ulteriore fattore, la cui importanza decisiva deve essere qui sottolineata.

Ci si riferisce all'autoformazione che dovrà, con l'apporto determinante della Regione, mobilitare, concentrare ed approfondire saperi e conoscenze preziose, nell'ambito delle reti democratiche e solidali di attori locali. Un *mix* di sinergie, di convergenze di culture, saperi, esperienze e... mestieri (tradizionali e non). Un progetto ambizioso, che possa, auspicabilmente se pur indirettamente, stimolare e produrre altresì occasioni di nuova occupazione, che coinvolgano prevalentemente il mondo giovanile.

Compito della Regione, così come degli altri livelli di governo locale, sarà eminentemente quello di porre in essere una sapiente regia di tali processi, una sorta di "facilitazione" di essi, attuata sia, come già detto, attraverso i canali istituzionali, che mediante quelli organizzativi e fattuali.

2.5. Necessità del ricorso allo strumento legislativo.

L'esigenza della fonte legislativa per la disciplina della materia di cui ci si occupa, si evince agevolmente da quanto evidenziato ai punti precedenti. Da questi emerge infatti come la Regione si accinga a mettere in campo, nella materia medesima, una serie articolata di azioni ed interventi pubblici, che coinvolgono altresì diritti ed opportunità di singoli cittadini e formazioni collettive. Solo lo strumento legislativo - come si sa - può legittimare e dare efficacia ad un tale obiettivo.

2.6. Competenza legislativa regionale.

La materia che ci si accinge a disciplinare presenta indubbiamente una pluralità di profili, risvolti, ricadute, che in termini giuridici comportano – stante il titolo V Cost – la sua ascrivibilità ad una pluralità di titoli competenziali, riconducibili, di volta in volta, allo Stato o alle Regioni. A ciò si aggiunga che, molto spesso, tali diversi *segmenti* di materia si intrecciano e si sovrappongono, rendendo in qualche caso complessa l'esatta attribuzione delle competenze medesime. Tuttavia, sulla scorta di una copiosa giurisprudenza costituzionale, si ritiene possibile stabilire alcuni punti fermi.

In primo luogo, è certo che la materia *spazi* tra commercio, artigianato, agricoltura, e dunque, a vario titolo, rientri nella competenza legislativa regionale. E', d'altra parte, innegabile che essa sia "attraversata" da materie e profili competenziali altrettanto certamente facenti capo allo Stato, quali: ordinamento civile, tutela del mercato e della concorrenza.

In secondo luogo, è indispensabile sottolineare che non esistono, come sopra si è già accennato, ad oggi, fonti legislative regionali che abbiano regolato, nei termini ampi fin qui delineati, l'intera materia. Sono invece in vigore, come meglio specificato al punto 4, "scampoli" di legislazione regionale, circoscritta a questo o quell'elemento di cui essa si compone (*rectius*: in cui essa è "scomponibile")

Ciò posto, e passando ad una breve disamina della giurisprudenza costituzionale, non si può che prendere le mosse dalle numerose sentenze che hanno affrontato le problematiche che ci interessano, in occasione dell'emanazione di leggi regionali recanti la disciplina di veri e propri "marchi e segni distintivi regionali" (cfr sentenze: n.175 del 2005; n.368 del 2008; e, da ultimo, sentenze n. 66 e 209 del 2013). Al riguardo, la Corte non ha mai derogato dalla sua rigorosa linea argomentativa, ribadendo, inequivocabilmente, che è da ritenersi viziata da illegittimità costituzionale ogni disposizione di legge regionale il cui contenuto e la cui ratio "... si identifichi essenzialmente nell'intento di orientare la preferenza del mercato verso una determinata categoria di prodotti, qualificata dal mero territorio (regionale NDR) di provenienza" (cfr sentenza 209 del 2013). Il parametro costituzionale di riferimento sul quale la Corte basa il proprio convincimento è, prioritariamente, quello della tutela della concorrenza di competenza statale. In tal senso, si confrontino anche le sentenze della Corte n. 86 e n. 191 del 2012.

La futura PDL, di contro, intende promuovere e "proteggere" la qualità dei prodotti e delle produzioni, nonché la salubrità dell'ambiente e la sicurezza dei consumatori, quale che sia l'impresa (nazionale o non) che li garantisce. Nessuna misura tesa a favorire prodotti e produttori regionali, ma piuttosto, e tra altro, forme e modalità, di scambio e di consumo relative, per esempio, a "... prodotti consumati a breve distanza dal luogo di produzione, con connessi benefici in termini di tutela dell'ambiente e dei consumatori" (vedi nuovamente la sentenza 209 del 2013).

Occorre poi tenere conto di una ulteriore argomentazione, svolta dalla Corte, in ordine alla delineazione di due distinte categorie ed accezioni di norme di tutela della concorrenza: quelle indirizzate alla "concorrenza nel mercato", e quelle sulla "concorrenza per il mercato". Tale ultima definizione attiene a quelle norme "... che assicurano la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici". Quelle che, in buona sostanza, perseguono "finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi". In tale ultimo senso si vedano altresì le sentenze della Corte nn: 45 del 2010; 200 e 291 del 2012; nonché: 401/2007 e 299/2012. Ed è proprio nell'ottica di tale ultimo approccio normativo che l'intervento toscano intende legittimamente collocarsi, come la stessa Corte autorizza a

fare (si veda al riguardo ancora la sentenza 209 del 2013).

Sempre con riferimento allo stesso parametro, la Corte ha avuto anche occasione di pronunciarsi, con argomentazioni analoghe a quelle di cui sopra, sancendo l'illegittimità di quelle norme di legge regionale che impongano "... ai Comuni di riservare agli imprenditori agricoli... (residenti sul territorio regionale una percentuale minima... NDR) del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche,

La Corte ha infatti ritenuto che la previsione di restrizioni ulteriori (rispetto a quelle consentite con legge statale, NDR) alla possibilità di accesso degli operatori alle concessioni di posteggi su aree pubbliche, in un contesto nel quale l'esercizio del commercio è condizionato dalla disponibilità di spazi appositamente definiti, si risolve in un ostacolo alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale...".

Pertanto, anche a quest'ultimo riguardo, si osserva come l'intenzione del legislatore toscano sia quella di estendere le misure incentivanti non già a tutti (e solo) gli imprenditori toscani, ma, indistintamente, a tutti quelli che producono in un certo modo, nel rispetto di determinati standard qualitativi. Si pensi ancora a quelle misure indotte dalle peculiarità ed esigenze intrinseche a tale spaccato di mercato, quale la disponibilità di appositi spazi ad hoc destinati ad aree o locali di stoccaggio provvisorio per gli acquisti collettivi dei gruppi di acquisto).

Per finire, si dà conto, per ragioni di completezza, dell'argomentazione che si affaccia in alcune delle sopra citate sentenze della Corte, in forza delle quali la tutela del consumatore, rientrando nella materia dell'ordinamento civile, deve considerarsi riservata alla competenza esclusiva dello Stato-

Non vi è dubbio che la materia della tutela dei consumatori attenga all'ordinamento civile. Tuttavia, come ha chiarito la giurisprudenza (costante) della Corte - anche con riferimento alla tutela dei consumatori, non ogni intervento legislativo è precluso alle Regioni bensì, ed unicamente, quelli eventualmente diretti ad abbassare la soglia essenziale dei diritti fissata dallo Stato, con ciò stesso depotenziando la tutela da esso unitariamente garantita.

3. Esigenze economiche o sociali che la proposta intende soddisfare e destinatari dell'intervento.

3.1. Esigenze economiche e sociali

I piccoli produttori rappresentano un presidio importante per le produzioni tradizionali e di qualità e spesso il volume produttivo è insufficiente per affacciarsi ai canali distributivi tradizionali.

Fra questi i produttori agricoli rappresentano anche un importante presidio territoriale per il ruolo svolto a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

E' noto inoltre che, non di rado, organizzazioni informali di consumatori (Gruppi di acquisto) possano avere un ruolo rilevante nel salvataggio di aziende a rischio di chiusura (es. tessile e calzature). Aziende spesso oggetto di concorrenza sleale da parte di *competitors* che operano in altri Paesi, non soltanto in termini di trattamento giuridico ed economico peggiore riservato ai lavoratori dipendenti, ma anche per le minori garanzie nei confronti dei consumatori, sia per la qualità delle materie prime che per i processi produttivi insalubri per l'uomo e per l'ambiente.

La vendita diretta, il mercato locale e la creazione di reti fra produttori e consumatori rappresentano quindi, nel loro insieme, un valore importante per la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale e un importante tassello per lo sviluppo sostenibile della nostra regione.

Creare occasioni più favorevoli di scambio economico e di sviluppo sociale, inoltre, contribuisce ad aggirare e render meno perniciose le conseguenze che la crisi causa sia nei confronti degli operatori del mercato toscano che dei cittadini.

3.2. Destinatari dell'intervento

I destinatari dell'intervento sono:

- i consumatori, organizzati in modo formale o informale, e le loro associazioni;
- le imprese di produzione locali che hanno rapporti diretti (filiera corta) con i consumatori e/o imprese che partecipano alla costituzione di reti e distretti di economia solidale ispirandosi a principi etici e di ecosostenibilità;

Ne sono inoltre destinatari indiretti:

- i risparmiatori e/o i finanziatori delle imprese di cui al punto precedente e i professionisti che seguono principi e criteri dello sviluppo autosostenibile;
- i lavoratori delle imprese;
- giovani generazioni in cerca di nuove opportunità occupazionali;
- le istituzioni che intendono favorire la nascita e la crescita di esperienze di sviluppo autosostenibile nel proprio territorio;
- le associazioni, Ong, Onlus, i centri di ricerca che hanno l'obiettivo di promuovere e far crescere lo sviluppo autosostenibile.

3.3. Caratteristiche dei destinatari dell'intervento

Consumatori

E' necessario tenere presente che i consumatori possono essere organizzati in due modalità:

- gruppi costituiti sotto forma di associazione;
- gruppi non costituiti sotto forma di associazione.

I gruppi di acquisto non costituiti sotto forma di associazione rappresentano la maggioranza di quelli esistenti in Toscana.

Una ulteriore distinzione può essere effettuata fra gruppi di acquisto (costituiti o meno in associazione ai sensi del codice civile):

- Gruppi di Acquisto Solidali (GAS)
- Gruppi di Acquisto Popolari (GAP).

I GAS sono gruppi di persone che acquistano insieme, seguendo il principio della solidarietà, che li porta a preferire produttori piccoli e locali, rispettosi dell'ambiente e delle persone, con cui entrare in relazione diretta. Il concetto che sta alla base dei GAS è quello di "filiera corta", cioè l'avvicinamento fra produttore e consumatore finale, sia in termini geografici, privilegiando le aziende più vicine, sia in termini "funzionali", *tagliando* gli intermediari, quali grossisti e negozianti. Nel caso dei GAS la filiera è la più corta possibile,

in quanto i consumatori si rivolgono direttamente ai produttori.

I GAP sono reti di cittadini che si uniscono e decidono l'acquisto collettivo di beni quali generi alimentari, secondo i principi di sovranità popolare, solidarietà e mutualismo.

I GAP devono la propria origine a movimenti di natura politico/culturale, prediligono l'offerta locale, sostenibile economicamente e ambientalmente, ma con l'obiettivo principale di realizzare prezzi contenuti per la popolazione, puntando su: filiera corta, prodotti *a Km zero* e concertazione del prezzo equo ("giusto" sia per il produttore che per i consumatori).

I GAS, a differenza dei GAP, tendono a coinvolgere direttamente i propri aderenti nella gestione delle attività di scambio, in modo che ogni aderente abbia tendenzialmente un ruolo attivo nel gruppo. In tale logica, risulta maggiormente valorizzato l'elemento della giusta remunerazione per il produttore. Pertanto il prezzo finale del prodotto non costituisce necessariamente un limite all'acquisto.

Imprese

Sul lato dell'offerta, lo sviluppo autosostenibile coinvolge prevalentemente imprese locali, agricole e artigiane, di piccole dimensioni, che hanno un rapporto diretto (senza intermediari) con il consumatore, e che si caratterizzano per la produzione e vendita diretta di prodotti di origine locale ottenuti con sistemi di produzione tradizionali e sostenibili.

Nel medesimo circuito si inseriscono tuttavia anche le imprese del commercio equo e solidale, nonché le associazioni o cooperative di produttori organizzati per la *vendita online*, su sede fissa (farmer market) o itinerante (mercati). In molti casi sono ammesse organizzazioni commerciali con o senza fini di lucro che si pongono come tramite fra produttore e consumatore (senza il ricorso all'ingrosso) condividendone i principi. (*Va ricordata in tal senso, tra le altre, l'esperienza della cooperativa Liberamente, che gestisce un negozio di filiera corta con lo scopo di reintrodurre nel mondo del lavoro persone affette da patologie neuropsichiatriche*).

Gli artigiani, anche con imprese di dimensioni medio-grandi possono far parte del sistema dell'altra economia, ovvero dei Distretti di economia solidale e delle Reti di economia solidale (DES e RES), sempre che ne condividano i principi e garantiscano un rapporto diretto con i consumatori. E' necessario pertanto definire i criteri di accesso degli imprenditori a rete e distretti, in modo assolutamente trasparente nei confronti dei consumatori. In questo senso possono essere di ausilio forme di garanzia partecipata.

La Regione, per favorire il circuito virtuoso dei rapporti fra imprese e consumatori basati sulla fiducia, la sostenibilità, l'etica e la filiera corta, può prevedere un sistema di premialità aggiuntiva nell'accesso ai finanziamenti regionali e comunitari.

4. Indicare se l'oggetto della proposta è già disciplinato da fonti comunitarie, leggi o regolamenti statali o leggi regionali, riportandone gli estremi

Delle fonti comunitarie (anch'esse assolutamente frammentarie) si è già dato conto sopra (con riferimento essenzialmente ai disciplinari di cui al punto...) Analogamente, per quanto attiene alle fonti statali, si è detto del "codice del consumo" statale.

La Regione Toscana, fino ad oggi, ha realizzato interventi normativi e programmatici focalizzati su alcuni aspetti che in qualche modo hanno a che fare con *l'altra-economia* e lo sviluppo autosostenibile.

Sul lato dell'offerta, con la legge regionale 37/2005 si è cercato di diffondere il mercato equo e solidale; con la LR 31/94 è stata disciplinata l'agricoltura biologica. Infine, ancorché

non rientri tra le fonti normative, si cita qui, per completezza, altresì la Deliberazione di Giunta Regionale 335/2007, con cui è stato dato avvio al progetto *Filiera corta rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani*.

Ma è solamente con la Lr 18/2006 che la Regione è intervenuta per la prima volta sul lato della domanda, promuovendo l'utilizzo di prodotti biologici tipici e tradizionali nelle mense pubbliche.

Tuttavia, fino ad oggi, la Regione non ha mai affrontato direttamente il tema del *consumo critico* come strumento in mano ai cittadini, in grado di incidere sull'offerta, e conseguentemente di condizionare la produzione, anche per sostenere la produzione locale di qualità, promuovendo al contempo *le buone pratiche* della sostenibilità economica, ambientale e sociale dei consumi, e contribuendo, con ciò stesso, a rafforzare un modo di produrre e di consumare diverso e, come suol dirsi... *a misura d'uomo*.

In questo contesto, l'intervento normativo regionale prende le mosse altresì, e poggia le sue basi, su istanze inequivocabili, che provengono dalla società civile, nonché sulle opzioni politiche del Programma di Governo che sono state tradotte, all'interno del PRS, sia nella priorità fondamentale (n.3): favorire *“un maggior dinamismo imprenditoriale, culturale e sociale...nella salvaguardia del territorio dell'ambiente e del paesaggio”*, sia nel principio ispiratore (2.: *Promuovere uno sviluppo sostenibile e rinnovabile*). Un *“principio che può rappresentare anche un volano per incentivare forme di produzione e consumo più sostenibili, migliorando l'efficienza, favorendo la riduzione dei consumi energetici e il riuso dei sottoprodotti, sviluppando le fonti rinnovabili, per costruire nuove filiere tecnologiche e creare nuove opportunità occupazionali*)

Si ritiene, inoltre, che l'intervento oggetto della presente proposta normativa possa essere sinergico con il Progetto Integrato di Sviluppo (PIS) *“Filiera corte e agro-industria”*, in quanto quest'ultimo prevede *“interventi tesi a favorire i circuiti di filiera corta che avvicinano, con meno intermediari possibili, gli agricoltori ai consumatori finali”*.

Per concludere, a questo riguardo, tra le valutazioni di sua spettanza, il legislatore regionale prenderà altresì in considerazione l'eventualità di trasporre all'interno di un'unica fonte, organicamente, tutte le componenti della materia riconducibili al *“consumo autosostenibile”*, ipotesi che appare come la più razionale.

5. Indicare se la legge prevede un regolamento di attuazione o un piano

La legge necessita di un regolamento che disciplini nel dettaglio:

- le caratteristiche e le modalità di promozione delle forme di garanzia partecipata;
- le attività di informazione e comunicazione;
- i criteri e le modalità di concessione di contributi per la soluzione di problemi logistici legati allo scambio di beni;
- le modalità di partecipazione alle scelte politiche da parte dei DES e dei RES;
- i rapporti fra i soggetti dello sviluppo autosostenibile e gli enti locali;
- la definizione e attuazione di un sistema di monitoraggio;

Anche la programmazione degli interventi è importante per attivare nel tempo un meccanismo virtuoso, e coordinare le attività realizzate direttamente dalla Regione con quelle dei destinatari. Appare pertanto necessario prevedere altresì una programmazione pluriennale secondo quanto previsto dalla L.R. 44/2013 *“Disposizioni in materia programmazione regionale”*.

6. Indicare se la proposta produce effetti finanziari sul bilancio regionale (solo effetti di spesa, solo effetti sulle entrate o entrambe le fattispecie), ed in particolare se gli effetti sul bilancio regionale hanno carattere una-tantum o ricorrente e se le eventuali spese hanno natura corrente o di investimento.

Per le finalità suddette è da prevedere una spesa per la concessione di contributi una tantum atti a risolvere i problemi logistici, mentre la comunicazione e l'informazione saranno supportate con risorse umane e strumentali interne all'amministrazione regionale sotto forma di servizio offerto alla diffusione dello sviluppo autosostenibile.

Non determinerà oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale la previsione eventuale di *premieria aggiuntiva* nell'accesso ai finanziamenti regionali e comunitari, di cui all'ultimo periodo del paragrafo 3 (Imprese).

7. Indicare la quantificazione di massima delle spese (e/o eventualmente delle entrate) connesse all'attuazione della legge, nonché le ipotizzate fonti di copertura degli oneri connessi alla proposta di legge.

Si ritiene che, per realizzare gli interventi connessi all'applicazione della legge, sia necessario uno stanziamento una tantum di € 150.000,00 (centocinquantamila) come previsto nella variazione di bilancio (legge regionale n.40 del 22/07/2013), la relativa copertura finanziaria risulti garantita nell'ambito degli stanziamenti del fondo speciale per il finanziamento dei nuovi provvedimenti legislativi di cui all'UPB 743 "Fondi – Spese di investimento" del bilancio 2013, nonché nell'ambito degli stanziamenti dello stesso fondo speciale del bilancio pluriennale 2014/2016 (euro 50.000,00 per ciascuna delle tre annualità), come da proposta di legge approvata dalla Giunta regionale in data 14/11/2013, attualmente all'esame del Consiglio regionale.

La comunicazione e l'informazione, infine, non comportano ulteriori spese, in quanto verranno realizzate esclusivamente con risorse umane e strumentali già esistenti all'interno dell'amministrazione regionale.

8. Indicare se la proposta ha un impatto sotto il profilo organizzativo e procedurale, se prevede il coinvolgimento nella sua attuazione di soggetti istituzionali e/o strutture amministrative esistenti o se prevede l'istituzione di nuove procedure o nuove strutture

Non si prevede l'istituzione di nuove strutture ad hoc all'interno della Regione mentre è necessario il coinvolgimento degli Enti Locali (comuni) nell'attuazione della legge soprattutto in relazione alla soluzione dei problemi logistici. Per l'attuazione delle competenze in materia di comunicazione e informazione si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione volto alla realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

La partecipazione e la concessione dei contributi possono essere gestiti, allo stato attuale, riorganizzando la struttura competente.

Per la gestione delle attività di promozione e diffusione della garanzia partecipata potrebbe essere necessario attivare una specifica collaborazione con altri settori che possiedono le competenze richieste, in una logica di ottimizzazione delle risorse regionali. La relativa problematica verrà affrontata e risolta in sede di formazione dell'articolato.

9. Indicare se la proposta ha un impatto sui temi dell'amministrazione elettronica e digitale o se prevede l'istituzione di un sistema informativo o di un servizio di innovazione tecnologica, anche attraverso la condivisione di strumenti informatici o di basamenti informativi quali banche dati, cooperazione applicativa, ecc.

La partecipazione della P.A. alla nascita e allo sviluppo della conoscenza in materia di risorse ecosostenibili e autosostenibili, non può in nessun caso prescindere dall'utilizzo di strumentazioni che, se da un lato accelerano la crescita individuale degli attori, dall'altro producono un effetto di diffusione capillare altrimenti non ottenibile.

Un modello "social network based" è idoneo per il conseguimento degli obiettivi. Al suddetto modello devono potersi agganciare risorse diffuse sul territorio come le applicazioni "mobile" per smartphone, peraltro molto utilizzate dai giovani.

Non ultima è utile la creazione e la diffusione libera e pubblica di banche dati dei soggetti dello sviluppo autosostenibile e delle iniziative pubbliche e private che si ispirano ai principi della proposta di legge. A tal fine è utile sviluppare azioni che valorizzino le informazioni e i dati in possesso per realizzare nuovi servizi a beneficio dei soggetti coinvolti dalla proposta di legge attraverso lo sviluppo di open data.

Le azioni relative ad un modello "social network based" così come quelle relative alle banche dati e agli open data si svilupperanno all'interno ed in coerenza con la relativa programmazione regionale in materia di promozione e sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015

10. Indicare il mese nel quale si intende iscrivere la proposta all'ordine del giorno del CTD

Febbraio 2013